

Mario Gervasi

**IMMUNITÀ GIURISDIZIONALE
DEGLI STATI ED ECCEZIONE
UMANITARIA: IN MARGINE ALLA
RECENTE GIURISPRUDENZA
SUDCOREANA SUL SISTEMA
DELLE « DONNE DI CONFORTO »**

Estratto

Immunità giurisdizionale degli Stati ed eccezione umanitaria: in margine alla recente giurisprudenza sudcoreana sul sistema delle « donne di conforto »¹. — Tra il 1932 e il 1945 operò in Estremo Oriente un sistema di schiavitù sessuale militare, noto come sistema delle « donne di conforto ». L'espressione si riferisce alle circa duecentomila donne che in quel periodo furono condotte, perlopiù forzatamente o con raggiri, nelle c.d. « stazioni di conforto », per divenire schiave sessuali al servizio dei militari dell'allora Impero giapponese. Le « donne di conforto » provenivano specialmente dalla Corea, che a quell'Impero era stata annessa nel 1910, ma anche da altri territori asiatici sotto il controllo nipponico. Oltre che in Giappone, « stazioni di conforto » furono costruite lungo tutto il fronte della guerra di espansione giapponese.

L'intero sistema era complessivamente sotto il controllo delle autorità militari nipponiche. Il ruolo da esse svolto nella creazione e gestione delle « stazioni di conforto », così come nel preliminare « reclutamento » e trasferimento delle schiave sessuali, fu finalmente riconosciuto dal Governo giapponese nel 1993 (v. la c.d. « dichiarazione Kono », 4 agosto 1993, www.mofa.go.jp). Il coinvolgimento delle autorità militari giapponesi riguardava, pur con diversi livelli d'intensità, tutte le « fasi » in cui il sistema delle « donne di conforto » si articolava. La prima consisteva nel reclutamento e trasferimento delle schiave sessuali, realizzati soprattutto da privati ma su richiesta dell'esercito imperiale. Le « donne di conforto » erano coscritte contro la loro volontà, essendo vittime di veri e propri rapimenti o convinte con l'inganno a seguire i loro reclutatori. Anche la successiva fase della gestione delle « stazioni di conforto » era spesso affidata a privati, ma sempre sotto la direzione delle autorità militari nipponiche. Queste stazioni sorgevano nei pressi o addirittura all'interno degli acquartieramenti militari e, nel caso di spostamento, seguivano gli accampamenti. Le « donne di conforto » erano dunque private della libertà personale e i tentativi di fuga erano severamente puniti. Infine, venendo all'ultima fase, erano i militari nipponici a

¹ *Questo scritto è stato sottoposto a referaggio.*

sfruttare sessualmente le « donne di conforto » che, oltre a ripetuti stupri, subivano maltrattamenti e sevizie. Né il loro trauma cessò con la fine della Seconda guerra mondiale: in aggiunta ai danni fisici e psicologici, lo stigma sociale sovente ne ostacolò il reinserimento nelle comunità di provenienza (per una ricostruzione dei fatti, v. i rapporti elaborati negli anni '90 in seno all'allora Commissione sui diritti umani, che si citeranno *infra*, mentre per un più ampio inquadramento della questione della schiavitù sessuale militare all'epoca dell'Impero giapponese v. MAFFEI, *Tratta, prostituzione forzata e diritto internazionale*, Milano, 2002, e, più recentemente, KUMAGAI, *The Comfort Women: Historical, Political, Legal, and Moral Perspectives*, Tokyo, 2016).

Con sent. 8 gennaio 2021, caso n. 2016 Ga-Hap 505092, la Corte del distretto centrale di Seoul ha condannato il Giappone a pagare un risarcimento di 100 milioni di won sudcoreani (circa 75.000 euro) a ciascuna delle dodici parti attrici, che erano state vittime del sistema descritto (una traduzione inglese della sentenza è reperibile in www.womenandwar.net/kr). La Corte di Seoul ha ritenuto che, nonostante la condotta del Giappone non rientrasse nella categoria degli *acta jure gestionis*, ma fosse bensì inquadrabile in quella degli *acta jure imperii*, la regola consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile straniera non trovasse applicazione, trattandosi di un caso eccezionale caratterizzato da gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario e dalla mancanza di rimedi alternativi per le vittime. Superato l'ostacolo dell'immunità, la Corte ha accertato la propria giurisdizione in base al diritto internazionale privato sudcoreano, che a tal fine richiede soltanto l'esistenza di un nesso sostanziale tra le parti o il caso e la Corea del Sud. Stante il legame tra il caso in generale e le ricorrenti, tutte cittadine sudcoreane residenti in Corea del Sud, da un lato, e questo Stato, dall'altro, e non apparendo irragionevole l'esercizio della giurisdizione sudcoreana nel caso di specie, la Corte ha dunque proceduto a individuare il diritto applicabile, che ai sensi della norma di conflitto rilevante all'epoca dei fatti è stato identificato nella *lex loci commissi delicti*. La Corte ha poi accertato l'illiceità della condotta giapponese, determinata dalla violazione sia del diritto nazionale dell'allora Impero nipponico sia del diritto internazionale all'epoca vigente. Sotto quest'ultimo profilo, la condotta giapponese è stata ritenuta incompatibile con le norme consuetudinarie e convenzionali riguardanti l'abolizione della schiavitù e della tratta di schiavi, nonché con il diritto internazionale dei conflitti armati. Dopo aver stabilito l'entità del risarcimento, la Corte ha da ultimo escluso che il diritto delle ricorrenti alla riparazione si fosse estinto per l'effetto dei trattati e delle intese conclusi tra Corea del Sud e Giappone. Trattasi, segnatamente, dell'Accordo sulla risoluzione dei problemi riguardanti beni e reclami e sulla cooperazione economica, adottato a Tokyo il 22 giugno 1965 ed entrato in vigore il 18 dicembre dello stesso anno (United Nations, *Treaty Series*, vol. 583, p. 173 ss.), e dell'Intesa del 2015 sulla questione delle « donne di conforto », perfezionata mediante le dichiarazioni dei Ministri degli esteri di Giappone e Corea del Sud (v. *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*, 28 dicembre 2015, www.mofa.go.jp).

La sentenza è passata in giudicato il 23 gennaio 2021. Il Giappone, che non si era costituito in giudizio, ha espresso le proprie proteste una volta che la pronuncia è divenuta definitiva, descrivendola come « extremely regrettable and absolutely unacceptable, as it is clearly contrary to international law and agreee-

ments between the two countries » (dichiarazione del Ministro degli affari esteri giapponese Motegi, riportata nel comunicato stampa *Regarding the Confirmation of the Judgment of the Seoul Central District Court of the Republic of Korea in the Lawsuit Filed by Former Comfort Women and Others*, 23 gennaio 2021, www.mofa.go.jp). Per il Giappone, il diniego dell'immunità sarebbe contrario al diritto internazionale e, più in generale, la sentenza violerebbe l'Accordo del 1965 e l'Intesa del 2015, che avrebbero definitivamente risolto la questione delle « donne di conforto » (*ibidem*). Perciò il Giappone non ha ancora versato il risarcimento e la sentenza resta al momento ineseguita. Per due volte la Corte di Seoul ha ordinato al Giappone di depositare la lista completa dei beni di sua appartenenza presenti in Corea del Sud, affinché il risarcimento possa aver luogo (v. Yonhap News Agency, *Court Orders Tokyo to Disclose Assets in S. Korea after "Comfort Women" Ruling*, 15 giugno 2021, www.en.yna.co.kr, e *Id.*, *Court Orders Tokyo to Disclose Assets in S. Korea by Next March*, 2 settembre 2021, *ibidem*).

A ogni modo, la sentenza è stata accolta dalla società civile e dall'opinione pubblica come un punto di svolta nella battaglia legale condotta dalle vittime del sistema delle « donne di conforto » per ottenere la condanna del Giappone al risarcimento dei danni. In precedenza, già negli anni '90, la responsabilità del Giappone per il sistema di schiavitù sessuale militare era stata accertata da vari organi di controllo operanti in seno alle Nazioni Unite, ma si trattava di meccanismi i cui esiti erano (e sono) privi di effetti giuridici vincolanti. Al riguardo, di peculiare rilevanza è il rapporto presentato nel 1998 alla Commissione sui diritti umani dalla relatrice speciale su stupro sistematico, schiavitù sessuale e altre pratiche simili alla schiavitù in tempo di guerra, la cui appendice è appunto dedicata al problema della responsabilità giuridica del Giappone per il sistema delle « donne di conforto » (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 giugno 1998). Secondo il rapporto, il Giappone sarebbe responsabile per la violazione delle norme consuetudinarie che vietano la schiavitù e la tratta degli schiavi (*ibidem*, p. 41 s., paragrafi 12-16), mentre ai militari dell'Impero giapponese avrebbero potuto imputarsi crimini di guerra, specificamente stupro e prostituzione forzata, e crimini contro l'umanità (*ibidem*, p. 42 s., paragrafi 17-21). Inoltre, ancorché la responsabilità del Giappone sia stata invocata da alcuni degli Stati di cittadinanza delle vittime di schiavitù sessuale militare (particolarmente netta fu la posizione della Corea del Nord, illustrata, alla Commissione sui diritti umani, nel rapporto della relatrice speciale sulla violenza contro le donne, dedicato alla questione della schiavitù sessuale militare in tempo di guerra, UN Doc. E/CN.4/1996/53/Add.1, 4 gennaio 1996, p. 18 s., paragrafi 66-76, spec. par. 67), non sembra che simili reazioni si siano poi concretamente tradotte nell'attuazione del regime di responsabilità.

A ciò si aggiunga che, prima della sentenza sudcoreana, le azioni di risarcimento intentate nei confronti del Giappone dalle vittime stesse, davanti a tribunali di vari Paesi oltre che dello stesso Giappone, erano tutte state rigettate (per un elenco e una sintesi dei casi, v. Columbia Law School, Center for Korean Legal Studies, *Military Sexual Slavery, 1931-1945*, www.kls.law.columbia.edu). Quando il Giappone era stato convenuto davanti al giudice interno, in diversi procedimenti promossi da vittime di differente cittadinanza (cinese, olandese, sudcoreana, taiwanese), le istanze erano state respinte per due ragioni principali: d'un canto, l'asserita inesistenza di un diritto degli individui alla riparazione in

base al diritto internazionale; dall'altro, sul piano interstatale, la circostanza che fossero in vigore degli accordi bilaterali in forza dei quali gli Stati di cittadinanza delle vittime già avrebbero ricevuto il risarcimento per i danni provocati nel corso della Seconda guerra mondiale. Quando invece il Giappone era stato convenuto dinanzi a fori stranieri, era venuta in rilievo la questione dell'immunità giurisdizionale degli Stati. Così era accaduto, in particolare, in un procedimento instaurato negli Stati Uniti: quindici vittime del sistema di schiavitù sessuale militare, provenienti dalla Cina, dalla Corea del Sud, dalle Filippine e da Taiwan, avevano convenuto in giudizio il Giappone dinanzi alla Corte del distretto di Columbia, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. In base al *Foreign State Immunity Act*, il Giappone fu riconosciuto immune dalla giurisdizione (Columbia District Court, sent. 4 ottobre 2001, *Hwang Geum Joo et al. v. Japan*, in *Federal Supplement 2d*, vol. 172, p. 52 ss.) e il difetto di giurisdizione del giudice statunitense fu poi confermato nei successivi gradi di giudizio (Court of Appeal of the District of Columbia, sentenze 27 giugno 2003 e 28 giugno 2005, *Hwang Geum Joo et al. v. Japan*, rispettivamente in *Federal Reporter 3d*, vol. 332, p. 679 ss., e vol. 413, p. 45 ss.).

In uno scenario più ampio, che travalica i confini della questione delle « donne di conforto », la sent. 8 gennaio 2021 della Corte del distretto centrale di Seoul rappresenta una manifestazione della prassi che s'inserisce nella recente tendenza verso l'emersione di una « eccezione umanitaria » alla regola sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato del foro. Com'è noto, in virtù di detta eccezione, la norma non troverebbe applicazione laddove il giudice di uno Stato fosse chiamato a esercitare la propria giurisdizione sulle condotte di un altro Stato costituenti gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, soprattutto qualora mancassero rimedi alternativi per le vittime. Egualmente noto è che la citata tendenza si è sviluppata specialmente nella giurisprudenza italiana concernente il risarcimento dei danni causati dalle gravi violazioni perpetrate dalla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale: affermata dalla Corte di cassazione nella sentenza del 2004 nel caso *Ferrini* (Cassazione, sez. un. civ., sent. 11 marzo 2004 n. 5044, *Ferrini c. Repubblica federale di Germania*, *Rivista*, 2004, p. 539 ss.), l'esistenza di una « eccezione umanitaria » alla regola sull'immunità è stata poi confermata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 2014 (Corte costituzionale, sent. 22 ottobre 2014 n. 238, *Rivista*, 2015, p. 237 ss.), nonostante nel frattempo fosse intervenuta la Corte internazionale di giustizia ribadendo l'operatività della regola sull'immunità anche nel caso di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario (Corte internazionale di giustizia, sent. 3 febbraio 2012 nell'affare relativo alle *immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia; Grecia interveniente)*, *I.C.J. Reports*, 2012, p. 99 ss.). In seguito alla sentenza della Corte costituzionale, inoltre, l'immunità della Germania è ancora stata negata in diversi procedimenti italiani, all'esito dei quali la Germania è stata condannata al risarcimento dei danni (per un'illustrazione della più recente giurisprudenza italiana, v. PAPA, ZANOBETTI, *Eccidio di Roccaraso: giurisdizione italiana e immunità degli Stati dalla giurisdizione civile*, *Corriere giuridico*, 2018, p. 788 ss., e FOCARELLI, *State Immunity and Serious Violations of Human Rights: Judgment No. 238 of 2014 of the Italian Constitutional Court Seven Years on*, *Italian Review of Int. and Comparative Law*, 2021, pp. 38-42).

Atteso che la tendenza in parola sembrava destinata a rimanere isolata alla giurisprudenza italiana, la questione che in questa sede s'intende affrontare è quella di comprendere in quale misura la sentenza emessa dalla Corte del distretto centrale di Seoul possa contribuire all'evoluzione del diritto internazionale consuetudinario in materia d'immunità giurisdizionale degli Stati. L'analisi tenterà di dimostrare come possa rinvenirsi nel ragionamento della Corte un esercizio di bilanciamento tra divergenti principi generali di diritto internazionale e come ciò possa conferire alla pronuncia un rilievo precipuo nello sviluppo del diritto internazionale consuetudinario nel settore in questione.

Nei commenti finora apparsi, la sentenza è stata letta come una conferma delle principali linee argomentative emerse nella giurisprudenza italiana (v. BRANCA, *"Yet, It Moves...": The Dynamic Evolution of State Immunity in the "Comfort Women" Case*, *EJIL:Talk!*, 7 aprile 2021, www.ejiltalk.org, e BUFALINI, *Immunità degli Stati dalla giurisdizione e negoziazioni fra Stati: sulla vicenda delle comfort women coreane*, *Diritti umani e diritto int.*, 2021, p. 701 ss. e spec. p. 704). In effetti, descrivendo le vicende giudiziarie anteriori e successive alla sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia nell'affare relativo alle *immunità giurisdizionali dello Stato*, la Corte di Seoul ha richiamato sia la sentenza *Ferrini* sia la sentenza n. 238 del 2014 (Corte del distretto centrale di Seoul, sent. 8 gennaio 2021, cit., sezione 3, lett. C), par. 2, lett. c)). L'influenza delle due sentenze sul ragionamento svolto dalla Corte di Seoul appare chiaramente non appena gli argomenti da essa impiegati si distinguano secondo che essi riposino sul diritto interno ovvero sul diritto internazionale.

Riconducibili al primo gruppo sono senz'altro i riferimenti alla tutela del diritto di accesso al giudice nella Costituzione sudcoreana e alla superiorità della Costituzione stessa rispetto al diritto internazionale nell'ordinamento giuridico della Corea del Sud. La Corte ha definito il diritto di accesso al giudice, garantito dall'art. 27, 1° comma, della Costituzione sudcoreana, come un diritto fondamentale, necessario per la tutela di altri diritti fondamentali (par. 3(1)). Sulla base di questa premessa, essa ha quindi concluso, più avanti, che l'applicazione della regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati avrebbe condotto a esiti irragionevoli e ingiusti in quanto incompatibili con la Costituzione, quale norma suprema (par. 3(6)(i)). Di qui, l'inefficacia della regola consuetudinaria sull'immunità nei casi in cui, come quello di specie, lo Stato convenuto abbia commesso « grave crimes against humanity ». In altri termini, le norme consuetudinarie non potrebbero spiegare effetti nell'ordinamento giuridico della Corea del Sud ove esse fossero incompatibili con tale ordinamento nel suo complesso, posto che la Costituzione avrebbe rango superiore nell'ordinamento interno.

Fondati sul diritto internazionale sono invece gli argomenti in virtù dei quali le norme imperative o di *jus cogens* che tutelano la persona umana prevarrebbero sulla regola consuetudinaria sull'immunità. Secondo la Corte, la regola sull'immunità, quale norma procedurale attinente alla determinazione della giurisdizione, avrebbe un ruolo meramente ancillare, asservito alla realizzazione dei diritti sostanziali (par. 3(2)). Solo eccezionalmente e in misura limitata il difetto di norme procedurali potrebbe causare una compressione dei diritti sostanziali, che comunque non potrebbero mai essere del tutto sacrificati. In un successivo passaggio, dunque, la Corte ha ricordato come una norma di rango inferiore non possa derogare a una norma imperativa (par. 3(5)). Al riguardo, richiamando il commento al progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati per

fatti illeciti, la Corte ha altresì menzionato alcuni esempi di norme imperative o di *jus cogens*, incluse norme palesemente rilevanti per il caso di specie, come il divieto di schiavitù, il divieto di crimini contro l'umanità, il divieto di tortura e le norme fondamentali del diritto internazionale umanitario. Più in generale, in vari punti della sua pronuncia la Corte ha rimarcato come la condotta del Giappone costituisse una grave violazione di norme imperative del diritto internazionale (par. 3, *in limine*, e par. 3(7)).

Alla luce della distinzione tracciata, si può supporre che la Corte del distretto centrale di Seoul si sia ispirata alla sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale italiana quanto agli argomenti di diritto interno e alla sentenza *Ferrini* della Corte di cassazione italiana quanto agli argomenti basati sul diritto internazionale. Difatti, è superfluo ricordare che, mentre nel caso *Ferrini* la Cassazione aveva affermato la prevalenza delle norme imperative che tutelano i diritti inviolabili della persona umana sulla regola consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale degli Stati, nella sentenza n. 238 del 2014 il ragionamento della Corte costituzionale si era invece incentrato sull'adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale e, segnatamente, per quel che qui interessa, alla regola consuetudinaria sull'immunità. La Corte costituzionale aveva accertato l'incompatibilità di quella regola con i principi fondamentali della Costituzione e perciò escluso che, in forza dell'art. 10, 1° comma, Cost., la regola stessa potesse entrare nell'ordinamento italiano nella misura in cui siffatta incompatibilità sussistesse.

172

Quantunque colga senz'altro una parte di verità, la lettura della sentenza sudcoreana come mera conferma degli argomenti fondati sulla prevalenza dello *jus cogens* o dei principi fondamentali della costituzione nazionale, indipendentemente dal loro merito, non appare del tutto soddisfacente, specie se si adotta come angolo visuale lo sviluppo della regola consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale degli Stati. Certo, l'iterazione di quegli argomenti va comunque nella direzione di un consolidamento della « eccezione umanitaria » alla regola sull'immunità. Tuttavia, non si tratterebbe di un'eccezione propriamente detta, poiché essa finirebbe col trovare il suo fondamento *all'esterno* della regola cui si riferisce: nel criterio gerarchico di soluzione delle antinomie, quando ciò che impedisce l'applicazione della regola è l'inderogabilità delle norme internazionali imperative con cui essa confligge, ovvero nella teoria che individua nei principi fondamentali di una costituzione nazionale un « contro-limite » che opera nel processo di adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale. In entrambi i casi, la regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato del foro continuerebbe *di per sé* ad applicarsi anche nel caso di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, se solo non incontrasse un ostacolo nel contrasto *con un'altra norma*, di diritto internazionale cogente o del diritto interno dello Stato del foro. In altre parole, non si tratterebbe di un'eccezione *che qualifica* la regola sull'immunità, cioè di un'eccezione che della regola stessa fa parte definendone l'ambito di applicazione (sul rapporto di compenetrazione tra regola ed eccezione è utile ricordare le parole di DWORKIN, *The Model of Rules*, *University of Chicago Law Review*, 1967, p. 25: « The rule might have exceptions, but if it does then it is inaccurate and incomplete to state the rule so simply, without enumerating the exceptions. In theory, at least, the exceptions could all be listed, and the more of them that are, the more complete is *the statement of the rule* »; corsivo aggiunto).

Dunque, nella prospettiva di un'evoluzione della regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati orientata all'emersione di un'eccezione umanitaria che ne delimiti la portata, conviene piuttosto valorizzare gli elementi della sentenza in esame che suggeriscono il ricorso a un'operazione di bilanciamento tra principi generali di diritto internazionale (si aderisce in questa sede alla distinzione tra regole e principi tracciata da DWORKIN, op. cit., pp. 25-27, e poi sviluppata da ALEXY, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford, 2010, pp. 44-69, sicché a essere oggetto di bilanciamento sarebbero tipicamente i principi, definiti rispettivamente come « consideration[s] inclining in one direction or another » e « optimization requirements », mentre la dimensione propria delle regole sarebbe quella della sussunzione, posto che, nelle parole del primo autore, esse « set out legal consequences that follow automatically when the conditions provided are met », applicandosi « in an all-or-nothing fashion »; sull'interazione tra il processo di bilanciamento tra principi, la creazione di regole nuove e lo sviluppo del diritto internazionale consuetudinario v., conformemente alla distinzione appena ricordata, GRADONI, *Consuetudine internazionale e caso inconsueto*, *Rivista*, 2012, p. 704 ss.). Infatti, un'operazione di bilanciamento risulta idonea a incidere *direttamente* sull'ambito di applicazione della regola sull'immunità: vigendo la norma in base alla quale gli Stati sono immuni dalla giurisdizione civile straniera quanto agli *acta jure imperii*, la « nuova regola » che l'esercizio di bilanciamento crea per il caso di specie rappresenta un'eccezione in senso proprio, prevedendo che lo Stato non sia immune quando la condotta in questione, pur essendo espressione del potere sovrano, costituisca una grave violazione dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario e manchino rimedi alternativi per le vittime. Si ridurrebbe così la portata della regola sull'immunità. E sebbene tale limitazione, in quanto frutto di un bilanciamento operato dal giudice, valga solo per il caso concreto, essa potrebbe progressivamente consolidarsi nella prassi e nell'*opinio juris* degli Stati e, quindi, nel diritto internazionale consuetudinario che quella regola pone.

Gli elementi del ragionamento della Corte del distretto centrale di Seoul che indicano il ricorso a un esercizio di bilanciamento s'individuano nella ricerca di un esito ragionevole, nel ripetuto riferimento all'esistenza di eccezioni alla regola sull'immunità e nella rilevanza attribuita alla sua *ratio*. La Corte sarebbe giunta a escludere l'applicazione della regola sull'immunità all'esito del bilanciamento tra il principio dell'eguaglianza sovrana tra Stati e il principio della dignità umana. Tale bilanciamento può ricostruirsi come segue.

Anzitutto, la Corte ha riscontrato una sorta di lacuna o « zona grigia », ritenendo che la portata della regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati non si estenda *chiaramente* al caso in cui lo Stato convenuto abbia commesso gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. In particolare, essa ha evidenziato come il senso della regola sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato del foro risieda nel rispetto della sovranità di ogni Stato, che appunto non potrebbe essere sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato egualmente sovrano (sentenza in esame, sezione 3, lett. C), par. 3(7)). Perciò, la regola non avrebbe inteso consentire agli Stati, che avessero violato norme imperative del diritto internazionale generale e causato ingenti danni agli individui, di sottrarsi al dovere di riparazione (*ibidem*). A un attento sguardo, siffatta considerazione pare implicare che *nella prassi* non sarebbe questo il caso in cui la regola si è affermata. Quindi, al fine di determinare se il Giappone fosse

immune dalla giurisdizione sudcoreana, la Corte ha evocato i rilevanti principi generali di diritto internazionale: il principio dell'eguaglianza sovrana tra Stati, sottostante la regola sull'immunità, e il principio della dignità umana, su cui sembravano fondarsi le vigenti eccezioni alla regola medesima. Infatti, secondo la Corte, l'esame del diritto internazionale consuetudinario mostrerebbe come lo Stato non sia immune dalla giurisdizione civile straniera rispetto a *ogni* condotta (par. 3, *in limine*, nonché par. 2, lettere *a*) e *b*): le eccezioni sarebbero ispirate alla tutela dei diritti umani (par. 3(3)). Infine, secondo la Corte, il bilanciamento tra i due principi avrebbe condotto a un esito irragionevole e ingiusto ove il Giappone fosse stato ritenuto immune dalla giurisdizione. Ciò non soltanto per la gravità delle violazioni commesse (il Giappone aveva inflitto gravi danni alle vittime ricorrenti e infranto valori universali condivisi dalla comunità internazionale (par. 3(6), *in limine*)), *ma anche perché il procedimento rappresentava l'ultima possibilità di ristoro per le vittime che agivano in giudizio*: la Corte ha ricordato come le azioni risarcitorie in precedenza promosse in Giappone e in Stati diversi dalla Corea del Sud fossero tutte fallite (par. 3(6)(ii)). Né, per la Corte, gli accordi e le intese tra Corea del Sud e Giappone avevano garantito una riparazione individuale alle vittime.

Così ricostruita, l'operazione di bilanciamento tra principi generali di diritto internazionale sembra avere un ruolo cardinale nell'economia del ragionamento della Corte. Infatti, già introducendo le proprie argomentazioni e anticipando l'esito cui sarebbe giunta, la Corte di Seoul ha dichiarato che, quantunque gli atti del caso di specie fossero atti sovrani, la regola sull'immunità degli Stati non avrebbe potuto applicarsi: era *ragionevole* che, in circostanze così *eccezionali*, il giudice sudcoreano esercitasse la propria giurisdizione sul Giappone (par. 3, *in limine*). In maniera speculare, arrivando alle conclusioni della propria valutazione, essa ha affermato che, nel caso in cui fossero violate delle norme imperative e fossero seriamente lesi degli individui, dovrebbero ammettersi eccezioni nella « interpretazione » della regola consuetudinaria sull'immunità (par. 3(7)). Insomma, in ambedue i punti della sentenza ove il ragionamento della Corte si trova sintetizzato, essa ha posto l'accento sulla ragionevolezza od opportunità di un'eccezione alla regola sull'immunità, senza richiamare gli argomenti della superiorità del diritto cogente e del contrasto con la Costituzione.

Inoltre, la proposta valorizzazione dei passaggi del ragionamento della Corte di Seoul che rivelano un'operazione di bilanciamento tra principi generali di diritto internazionale è in linea con l'orientamento della dottrina che, con riguardo alla questione dell'immunità della Germania per le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse durante la Seconda guerra mondiale, già si era sforzata d'individuare nella giurisprudenza italiana il ricorso a un esercizio di bilanciamento. Ed è di tutta evidenza, alla luce di quanto sopra accennato circa la precipua capacità del bilanciamento tra principi di contribuire all'emersione di un'eccezione umanitaria alla regola sull'immunità, come sia particolarmente feconda l'individuazione dell'elemento di continuità tra la giurisprudenza italiana e la pronuncia in esame proprio in tale tipo di ragionamento. Ciò riguarda specificamente la sentenza *Ferrini*, della quale vari autori hanno illustrato i brani da cui emerge il bilanciamento tra principi generali di diritto internazionale (v. GRADONI, TANZI, *Immunità dello Stato e crimini internazionali tra consuetudine e bilanciamento: note critiche a margine della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, La*

Comunità int., 2012, pp. 206-208, e DE SENA, DE VITTOR, *State Immunity and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case*, *European Journal of Int. Law*, 2005, pp. 100-103). Un discorso diverso vale invece per la sentenza n. 238 del 2014, sebbene vi sia stata egualmente rintracciata un'operazione di bilanciamento (v. GRADONI, *Un giudizio mostruoso. Nuove istantanee della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana*, *Quaderni di SIDIBlog*, 2014, pp. 245-251; PISILLO MAZZESCHI, *La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale ed i suoi possibili effetti sul diritto internazionale, Diritti umani e diritto int.*, 2015, pp. 34-37; SALERNO, *Giustizia costituzionale versus giustizia internazionale nell'applicazione del diritto internazionale generalmente riconosciuto*, *Quaderni costituzionali*, 2015, pp. 50-53). Infatti, nella sentenza della Corte costituzionale, sarebbero stati oggetto di bilanciamento non già principi generali di diritto internazionale tra loro divergenti, bensì principi fondamentali della Costituzione italiana e principi generali di diritto internazionale (v. però PAPA, *Il ruolo della Corte costituzionale nella ricognizione del diritto internazionale generale esistente e nella promozione del suo sviluppo progressivo. Osservazioni critiche a margine della sentenza n. 238/2014*, *Rivista AIC*, 2015, pp. 19-22, secondo cui la Corte costituzionale ben avrebbe potuto percorrere la strada del bilanciamento tra « interessi tutelati da due obblighi di diritto internazionale incompatibili »).

La lettura della sentenza sudcoreana qui tratteggiata è pure conforme alla posizione espressa dal giudice Yusuf nell'opinione dissidente allegata alla sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alle *immunità giurisdizionali dello Stato*. Anzi, il processo di bilanciamento rinvenuto nella sentenza in commento sembra ricalcare l'approccio del giudice Yusuf. Per quest'ultimo, infatti, l'ambito di applicazione della regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati avrebbe rappresentato, nel caso di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, una « uncertain and unsettled area of international custom, whose contours are ill-defined » (par. 26). Quindi, posto il carattere atipico del caso di specie, « where no alternative means of redress appear to be available », l'attrito tra immunità giurisdizionali e diritti fondamentali induceva a ricercare un bilanciamento « between the intrinsic functions and purposes of immunity, and the protection and realization of fundamental human rights and humanitarian law principles » (paragrafi 27 e 29). All'esito di siffatto bilanciamento, l'esercizio della giurisdizione « could not [...] harm the independence or the sovereignty of another State » (par. 51). In altri termini, esso non sarebbe stato irragionevole.

D'altronde, è d'uopo evidenziare come la sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alle *immunità giurisdizionali dello Stato* non abbia impedito alla Corte del distretto centrale di Seoul di procedere a un ragionamento per bilanciamento tra principi. Anzi, la sent. 8 gennaio 2021 sembra confermare l'autonomia di cui il giudice nazionale gode nella rilevazione e applicazione del diritto internazionale generale. La Corte internazionale di giustizia aveva difatti escluso il rilievo del bilanciamento, asserendo che « such an approach would disregard the very nature of State immunity » (sentenza citata, par. 106). Ciò per due ragioni principali. In primo luogo, l'immunità dalla giurisdizione, laddove rilevante, costituirebbe un diritto dello Stato straniero convenuto in giudizio. In secondo luogo, le questioni di giurisdizione avrebbero carattere procedurale, sicché il giudice dello Stato del foro non potrebbe consi-

derare, ai fini di un'operazione di bilanciamento, le circostanze del caso di specie, il cui apprezzamento sarebbe relegato alla fase di merito. In realtà, come la prima motivazione suggerisce, la Corte internazionale di giustizia aveva potuto sottrarsi a un esercizio di bilanciamento proprio perché essa muoveva dalla premessa in base alla quale l'ambito di applicazione della regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati si estendeva al caso di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario: « under customary international law as it presently stands, a State is not deprived of immunity by reason of the fact that it is accused of serious violations of international human rights law or the international law of armed conflict » (par. 91). La statuizione secondo cui « State immunity, *where it exists*, is a right of the foreign State » (par. 106; corsivo aggiunto), onde il ragionamento per bilanciamento sarebbe escluso, deve leggersi congiuntamente al previo accertamento dell'applicabilità della regola sull'immunità: giacché l'immunità sarebbe « esistita » nel caso di specie, cioè la relativa regola sarebbe stata applicabile, lo Stato straniero convenuto in giudizio non avrebbe potuto vedersi negato il proprio diritto all'immunità. Di converso, la premessa per l'operazione di bilanciamento svolta dalla Corte di Seoul risiede proprio nella considerazione del caso di specie, contraddistinto da gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, come una zona grigia rispetto all'applicabilità della regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati. Ed è proprio il carattere inusuale del caso di specie che avrebbe aperto le porte al bilanciamento; di più, la difficoltà di sussumere il caso entro l'ambito di applicazione della regola sull'immunità avrebbe reso necessario il bilanciamento tra i principî generali dell'uguaglianza sovrana tra Stati e della dignità umana. Così, la sentenza in esame ribadisce che la ricostruzione del diritto internazionale consuetudinario proposta da un giudice, quantunque si tratti di un giudice autorevole come la Corte internazionale di giustizia, non può impedire a un altro giudice, internazionale o interno che sia, di procedere al *proprio* accertamento del diritto internazionale generale.

L'approccio della Corte del distretto centrale di Seoul, quantunque sembri *prima facie* minare il carattere tendenzialmente universale della soluzione raggiunta dalla Corte internazionale di giustizia, oltre che la sua stessa autorevolezza (in tal senso, con riguardo alla sentenza n. 238 del 2014, delle preoccupazioni sono state espresse da PETERS, VOLPE, *Reconciling State Immunity with Remedies for War Victims in a Legal Pluriverse*, in *Remedies against Immunity? Reconciling International and Domestic Law after the Italian Constitutional Court's Sentenza 238/2014* (a cura di Volpe, Peters e Battini), Berlin/Heidelberg, 2021, pp. 25-29, e da KRIEGER, *Sentenza 238/2014: A Good Case for Law-Reform?*, *ibidem*, pp. 77-79), risulta in definitiva più coerente con il carattere « anorganico » del sistema giuridico internazionale, tale per cui la Corte internazionale di giustizia giammai potrebbe accentrare in sé la funzione di accertamento del diritto internazionale generale. Tale approccio appare specialmente degno di nota non appena si ricordi che, due anni dopo la sentenza resa nel caso relativo alle *immunità giurisdizionali dello Stato*, la Corte costituzionale italiana ritenne di non poter mettere in discussione la ricostruzione del diritto internazionale consuetudinario fatta dalla Corte internazionale di giustizia. Piuttosto, essa stimò di dover osservare, « in base al principio di conformità », l'« interpretazione » che della regola sull'immunità era stata « data nell'ordinamento di origine, che è l'ordinamento internazionale », cioè appunto l'interpretazione offerta dalla Corte

internazionale di giustizia. Tale scelta è stata oggetto di condivisibili critiche in dottrina (v. PAPA, *op. cit.*, pp. 9-11): non vi è né potrebbe esservi alcuna « interpretazione autentica » proveniente dal sistema giuridico internazionale e cui il giudice nazionale debba conformarsi.

Se dunque, alla luce delle disamina condotta, è possibile ritenere che un bilanciamento tra principi generali di diritto internazionale sorregga il ragionamento che, l'8 gennaio 2021, ha condotto la Corte del distretto centrale di Seoul a negare l'immunità al Giappone, e se tale lettura conferisce alla sentenza una precipua rilevanza, ai fini dello sviluppo del diritto internazionale consuetudinario nel senso della formazione di un'eccezione umanitaria alla regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati, bisogna giocoforza ammettere, d'altro canto, che resta ancora incerto lo stato del diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale degli Stati nel caso di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario.

Guardando alla prassi recente, meno di un mese dopo la sentenza sudcoreana, la Corte suprema degli Stati Uniti ha richiamato l'affermazione della Corte internazionale di giustizia, contenuta nella sentenza resa nel caso relativo alle *immunità giurisdizionali dello Stato*, secondo cui « a State is not deprived of immunity by reason of the fact that it is accused of serious violations of international human rights law », ritenendola corrispondente al vigente diritto internazionale (Corte suprema degli Stati Uniti, sent. 3 febbraio 2021, *Federal Republic of Germany et al. v. Philipp et al.*, *Int. Legal Materials*, vol. 60, 2021, p. 538). Eppure, il procedimento statunitense nemmeno riguardava un caso di gravi violazioni dei diritti umani, attenendo invece a un'ipotesi di espropriazione, quantunque realizzata nel contesto della politica di persecuzione razziale posta in essere dalla Germania nazista nei confronti degli ebrei (il menzionato riferimento alla sentenza della Corte internazionale di giustizia è stato valorizzato da FOCARELLI, *op. cit.*, p. 29 s.). D'altronde, nell'agosto 2021, il Tribunale federale supremo brasiliano ha negato l'immunità alla Germania, in un procedimento concernente il risarcimento dei danni derivanti dalla morte di dieci pescatori provocata dall'affondamento del loro peschereccio da parte di un sottomarino tedesco, avvenuto nel 1943 (Tribunale federale supremo, sent. 23 agosto 2021, *Recurso extraordinário com agravo 954.858 Rio de Janeiro*, www.stf.jusbrasil.com.br, noto come caso *Changri-La*, dal nome del peschereccio). Sulla base dell'art. 4(II) della Costituzione brasiliana, che annovera la preminenza dei diritti umani tra i principi che ispirano le relazioni internazionali del Brasile, il Tribunale federale supremo brasiliano è giunto alla conclusione secondo cui uno Stato straniero non sarebbe immune dalla giurisdizione brasiliana rispetto agli atti compiuti in violazione dei diritti umani (par. 9; si tratta del Tema 944). Malgrado siffatto ragionamento appaia imperniato sul diritto interno, il Tribunale federale supremo brasiliano ha comunque affermato di non dover tenere conto della sentenza emessa dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alle *immunità giurisdizionali dello Stato*, osservando — in maniera alquanto formalistica invero — come il Brasile non ne sia vincolato, posto che le sentenze della Corte internazionale di giustizia non producono effetti che per le parti della controversia, ai sensi dell'art. 59 del suo Statuto (par. 5; per un commento alla pronuncia brasiliana, v. SALIBA, LIMA, *The Law of State Immunity before the Brazilian Supreme Court: What Is at Stake with the “Changri-La” Case?*, *Brazilian Journal of Int. Law*, 2021, p. 53 ss.).

Sintomatica dello stato d'incertezza *de quo* è poi la sentenza che, il 21 aprile 2021, tornando a pronunciarsi sulla questione del risarcimento delle vittime del sistema delle « donne di conforto », la stessa Corte del distretto centrale di Seoul, in una diversa composizione, ha reso: essa ha ivi riconosciuto l'immunità del Giappone e respinto l'istanza di risarcimento avanzata dalle venti parti attrici (Corte del distretto centrale di Seoul, sent. 21 aprile 2021, caso n. 2016 Ga-Hap 58023). Ancorché non siano apparentemente disponibili traduzioni della pronuncia (il cui testo in lingua originale è reperibile nel sito www.womenandwar.net/kr), sembra che essa si discosti dalla precedente sentenza del gennaio 2021 sotto due profili. Anzitutto, la Corte avrebbe ritenuto applicabile la regola consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale dello Stato straniero anche in caso di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario. La Corte avrebbe poi considerato la citata Intesa del 2015 sulla questione delle « donne di conforto » come uno strumento di soddisfazione per le vittime della schiavitù sessuale militare giapponese. Ad avviso della Corte, i problemi ancora aperti dovrebbero analogamente risolversi in via diplomatica (tali argomenti emergono da alcuni brani della sentenza che sono stati tradotti: v. Yonhap News Agency, "Comfort Women" Lose Lawsuit against Tokyo over Wartime Sexual Slavery, 21 aprile 2021, www.en.yna.co.kr, e YADAV, *South Korea Court Dismisses Suit for Compensation by Victims of Japanese Occupation Sexual Slavery*, 23 aprile 2021, www.jurist.org; v. anche la dichiarazione rilasciata il 23 aprile 2021 dalla organizzazione non governativa Korean Council for Justice and Remembrance for the Issues of Military Sexual Slavery by Japan, www.womenandwar.net/kr).

178

Nonostante tale successiva decisione della Corte del distretto centrale di Seoul, la sent. 8 gennaio 2021 mantiene il proprio rilievo nell'evoluzione del diritto internazionale consuetudinario in materia d'immunità giurisdizionale degli Stati. Certo, è evidente che la pronuncia di due sentenze di segno opposto, da parte dello stesso giudice, impedisce di attribuire una posizione unitaria anche solo all'organo giudiziario della Corea del Sud, prima ancora che allo Stato nella sua interezza (un'analogia situazione caratterizza anche l'Italia, dato che l'orientamento dell'organo giudiziario, espresso nella sentenza n. 238 del 2014, differiva e tutt'ora differisce da quello dell'organo esecutivo, onde non è possibile ricostruire la posizione dell'Italia in maniera univoca: v. PAPA, *op. cit.*, pp. 14-19, e per un'indagine sull'atteggiamento dell'esecutivo, anche alla luce della giurisprudenza italiana più recente, SCOVAZZI, *Come se non esistesse*, *Rivista*, 2021, spec. pp. 170-177). Tuttavia, l'incoerenza del giudice sudcoreano potrebbe appianarsi, poiché le vittime del sistema delle « donne di conforto » hanno proposto appello avverso la sent. 21 aprile 2021 (Yonhap News Agency, *Sexual Slavery Victims Appeal after Court Dismisses Damages Claim against Japan*, 6 maggio 2021, www.en.yna.co.kr).

Nell'attesa del giudizio di secondo grado, possono intanto farsi due osservazioni. In primo luogo, la sussunzione del caso di specie entro l'ambito di applicazione della regola sull'immunità giurisdizionale degli Stati, nella sentenza dell'aprile 2021, non appare infirmare la diversa valutazione fatta dalla Corte di Seoul nella precedente sentenza. Come già detto, tale divergenza è indicativa dell'attuale stato d'incertezza circa la portata della regola, sicché le due pronunce, al riguardo, finiscono col compensarsi, sebbene la sentenza del gennaio 2021 presenti una maggiore stabilità per effetto del passaggio in giudicato. In

secondo luogo, neanche la differente qualificazione dell'Intesa del 2015 sulla questione delle « donne di conforto » intacca il potenziale contributo della sentenza di gennaio all'emersione di un'eccezione umanitaria, ancorché forse si tratti di un punto debole di questa sentenza. Infatti, il pertinente brano è alquanto sommario: la Corte si è limitata a notare, circa la questione dell'esistenza di rimedi alternativi, che l'Intesa del 2015 « failed to include reparations for individuals who have suffered damages » (sent. 8 gennaio 2021, cit., sezione 3, lett. C), par. 3(6)(ii)), concentrandosi piuttosto sul diverso problema dell'estinzione del diritto delle vittime a chiedere un risarcimento in conseguenza dell'Intesa (estinzione che la Corte ha escluso ritenendo che l'Intesa avesse natura meramente politica e che, più in generale, la Corea del Sud non potesse liberamente disporre del diritto delle vittime al risarcimento, poiché titolari di quel diritto sarebbero gli individui, cioè un soggetto diverso dallo Stato: *ibidem*, sezione 5, lett. D), par. 2; per un approfondimento sulla natura giuridica dell'Intesa, v. TAMADA, *The Japan-South Korea Comfort Women Agreement: Unfortunate Fate of a Non-Legally Binding Agreement*, *Int. Community Law Review*, 2018, spec. pp. 229-249, mentre sull'interazione tra negoziati interstatali e diritto di accesso al giudice nella vicenda delle « donne di conforto » v. BUFALINI, op. cit., pp. 705-708). Così, essa non ha spiegato perché, nonostante fosse stata creata, ai sensi dell'Intesa del 2015, una fondazione finanziata dal Giappone (la Reconciliation and Healing Foundation) e finalizzata a garantire un sussidio alle vittime del sistema delle « donne di conforto » o ai loro eredi, e nonostante in quell'Intesa il Giappone avesse nuovamente espresso « most sincere apologies and remorse to all the women who underwent immeasurable and painful experiences and suffered incurable physical and psychological wounds as comfort women » (*Announcement by Foreign Ministers*, cit.), il procedimento dinanzi al giudice sudcoreano dovesse considerarsi come l'ultima possibilità di ristoro per le vittime. Come si è visto, però, la mancanza di rimedi alternativi rappresenta un elemento essenziale nel processo di bilanciamento che ha condotto la Corte di Seoul a negare l'immunità al Giappone, talché il punto avrebbe meritato un maggiore approfondimento. Cionondimeno, la diversa classificazione dell'Intesa nelle due sentenze della Corte di Seoul incide prevalentemente sulla soluzione del caso concreto: in astratto, resta fermo che l'eccezione umanitaria alla regola sull'immunità consta non solo della commissione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, ma anche della mancanza di rimedi alternativi. In entrambe le sentenze, difatti, l'esistenza o inesistenza di tali rimedi ha avuto un peso determinante (benché, in mancanza di traduzioni, il ragionamento della Corte nella sentenza di aprile non possa essere oggetto di valutazione). Ciò appare di particolare importanza, non appena si ricordi che, diversamente, la Corte internazionale di giustizia aveva considerato la disponibilità di rimedi alternativi come l'elemento caratterizzante un'autonoma eccezione, e non come un fattore di cui tener conto in un'operazione di bilanciamento, la cui pertinenza, del resto, essa aveva negato. Così impostato il « last resort argument », la Corte internazionale di giustizia aveva concluso affermando che essa « [could] find no basis in the State practice from which customary international law is derived that international law makes the entitlement of a State to immunity dependent upon the existence of effective alternative means of securing redress » (sentenza relativa al caso delle *immunità giurisdizionali dello Stato*, cit., par. 101).

Alla luce delle considerazioni svolte, suscita perplessità l'interpretazione che della sentenza dell'8 gennaio 2021 ha recentemente dato la Corte d'appello dell'Aja in un caso riguardante la differente ma connessa questione dell'immunità giurisdizionale degli organi dello Stato per atti che configurano gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (sent. 7 dicembre 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2374, di cui una traduzione inglese è reperibile nel sito www.nuhanovicfoundation.org). Essa ha sbrigativamente — e forse superficialmente — visto nella pronuncia dell'aprile 2021 un limite al rilievo che la sentenza precedentemente emessa potrebbe avere per l'evoluzione del diritto internazionale consuetudinario (Sezione 3, par. 14). Invece, tale rilievo deve misurarsi rispetto all'approccio adottato dalla Corte sudcoreana nel riscontrare un'eccezione umanitaria all'immunità, che è l'approccio del bilanciamento tra principî.

Come si è cercato di dimostrare, infatti, è nel ricorso al bilanciamento tra principî generali di diritto internazionale che sembra riposare il maggior contributo offerto dalla Corte di Seoul, nella sent. 8 gennaio 2021, allo sviluppo del diritto internazionale nella direzione dell'emersione di un'eccezione umanitaria alla regola consuetudinaria sull'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato del foro. (*Mario Gervasi*)

Abstract. — *Between 1932 and 1945, under the Japanese Imperial rule, thousands of women (lately known as “comfort women”), were compelled to become sexual slaves of Japanese soldiers. On 8 January 2021, in a landmark decision of the Seoul Central District Court, Japan was for the first time condemned to pay damages to twelve former “comfort women”. The Court found that the customary rule on State immunity could not apply considering the serious breach of international human rights law and humanitarian law and the lack of alternative remedies for the victims. Hence, the judgment places itself within the trend towards the emergence of a “humanitarian exception” to State immunity. The article argues that the core of the Court’s reasoning lies in the balancing act between general principles of international law. However, State practice remains uncertain. Indeed, in April 2021, the Seoul Court itself, sitting in a different composition, granted Japan immunity in another case concerning the “comfort women” issue.*